UNIVERSITÀ DI FOGGIA

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-bis DELLA LEGGE N. 240/2010

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Università di Foggia può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2
Oggetto del contratto e attività del tecnologo

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. In particolare, il tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca stessa o dal Responsabile della struttura di riferimento, dal quale dipende dal punto di vista funzionale. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti, nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca e risponde gerarchicamente al responsabile tecnico/amministrativo della struttura (Direttore/Dirigente).
3. Secondo le competenze e fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:
a) Il tecnologo **di primo livello**, che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione, correlate al/ai progetto/i di ricerca, assumendone la responsabilità;
b) Il tecnologo **di secondo livello**, che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica, correlati al/ai progetto/i di ricerca, assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3
Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del medesimo contratto nell'ambito dell'Ateneo, comprensiva dell'eventuale proroga, non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro non può eccedere i limiti di durata previsti dalla legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5, della Legge n. 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 4
Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con l'Università di Foggia o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca, contratto di ricerca, incarico di ricerca, incarico post-doc, o altra attività di formazione post laurea. La posizione del tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.

Art. 5
Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti:
- per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale dell'area delle Elevate professionalità, differenziale stipendiale 3;
- per il tecnologo di secondo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale dell'area dei funzionari differenziale stipendiale 3.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale sia accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 6
Attivazione della procedura

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal/dai progetto/i di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte dal Consiglio del Dipartimento e approvate da Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 b) il profilo di Tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
 c) la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
 d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno/tempo parziale e, in quest'ultimo caso la percentuale d'impegno);
 e) le risorse destinate a garantire la copertura economica delle spese relative a: retribuzione fondamentale, trattamento accessorio eventualmente dovuto, contributi, IRAP e ogni altro onere a carico dell'Ateneo per tutta la durata del contratto, già in fase di attivazione della procedura. Tale disponibilità finanziaria deve persistere e durare per tutto il tempo del contratto e della eventuale proroga deliberata.

Art. 7
Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per titoli ed esami. Ai relativi bandi è data pubblicità, in lingua italiana e inglese, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Foggia.
2. Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Direttore Generale, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del tecnologo, sul trattamento economico e previdenziale, sui requisiti di qualificazione richiesti, sulle modalità e sul termine di presentazione delle domande, nonché sulle modalità di valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura.
3. In particolare, nel bando sono indicati:

a) la descrizione del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
b) profilo (I o II livello);
c) la durata del contratto di lavoro;
d) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
e) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
f) gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
g) le prove d'esame e le relative modalità di espletamento nonché il punteggio attribuito ad ogni prova;
h) la valutazione minima per il superamento della prova;
i) eventuali titoli valutabili;
j) il responsabile del procedimento;
k) le incompatibilità;
l) l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

4. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

Art. 8
Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) Tecnologo di primo livello:

diploma di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico, ovvero diploma di laurea dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (V.O.), nonché una particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a concorso, come specificata dal bando. Può essere richiesta l'abilitazione professionale quando necessaria per lo svolgimento delle attività previste. La qualificazione professionale può essere desunta anche dal possesso di titoli post lauream, quali il master universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca;

b) Tecnologo di secondo livello:

diploma di laurea di durata triennale, nonché una particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a concorso, come specificata dal bando. Può essere richiesta l'abilitazione professionale quando necessaria per lo svolgimento delle attività previste.

2. Sono altresì ammessi alle procedure per il reclutamento delle predette figure di tecnologo di primo o secondo livello i candidati che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero si fa riferimento all'art. 3, comma 1 lett. f, Decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, che ha modificato l'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale prevede che al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. Alla domanda di partecipazione verrà chiesta solo una dichiarazione nella quale il/la candidato/a specifica di essere in possesso di un titolo di ammissione conseguito all'estero e che si impegnerà, qualora vincitore/vincitrice convocato dall'Ateneo, a seguito di escussione della graduatoria, a presentare la suddetta istanza di riconoscimento, entro i termini stabiliti, trasmettendola per copia conoscenza alla casella PEC: protocollo@cert.unifg.it inserendo nell'oggetto i riferimenti della relativa procedura di reclutamento.

Art. 9
Prove concorsuali

1. Le prove sono volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.
2. La procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
• una prova scritta che può essere a contenuto teorico-pratico;
• una prova orale.
3. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti così suddivisi:
• max 30 punti per titoli (art. 8 del DPR 487/94);
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova orale.
4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
5. I risultati delle valutazioni delle prove e dei titoli sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
6. Il candidato che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva.

Art. 10
Titoli valutabili

1. Il bando di concorso prevede le seguenti categorie di titoli da valutare sino ad un massimo di 30 punti, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:
• **titoli di studio e formativi massimo 10 punti:**
a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, laurea magistrale (solo per il tecnologo di secondo livello), se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato (massimo 10 punti);
b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati (massimo 5 punti).
• **titoli professionali massimo 10 punti:**
a) esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso. L'esperienza professionale deve essere valutata per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e utilizzata a tal fine dal candidato.
• **titoli di qualificazione tecnica o specialistica massimo 10 punti:**
a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti (massimo 8 punti);
b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (massimo 2 punti).
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
3. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato sul sito web di Ateneo prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 11
Modalità di presentazione delle domande

1. Dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale dell'Università di Foggia decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 10 giorni.
2. Le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate nel bando di concorso.

Art. 12
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice della selezione è nominata con decreto del Direttore generale, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
2. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso.

3. Le Commissioni sono costituite da tre membri e sono composte da un presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso. I componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo devono rivestire una categoria e posizione economica almeno pari o superiore a quella del posto a concorso
4. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 e ss.mm.ii, non possono fare parte della Commissione i componenti degli Organi di Governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 35-bis, non possono fare parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.
5. Alle Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancati degli esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti le Commissioni tengono conto in sede di attribuzione del punteggio.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento devono essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto del Direttore, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 13
Formazione della graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria finale di merito è approvata con decreto del Direttore Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte dell'Ufficio competente, e pubblicata sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli.
2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore è determinata dai titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sul sito web dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14
Stipula del contratto

I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipulano con l'Ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il tecnologo è sottoscritto dal Direttore Generale e deve contenere le seguenti indicazioni:
• la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
• l'ambito di attività;
• il trattamento economico a.l. di cui al vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università;
• la struttura di afferenza.

Art. 15
Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 16
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal Codice civile, dal vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e alla Legge 240/2010 e ss.mm.ii.
2. Il presente regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. Il regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo.